



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

Ufficio Ambiente

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 18/06/2025

OGGETTO: CAMPAGNA DI INFORMAZIONE 2025. DIVIETO DI ATTIVITÀ E DI COMPORTAMENTI CHE POSSONO CREARE GRAVE PERICOLO DI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle condizioni climatiche che si contraddistinguono in questo periodo, condizionate da giornate con temperature elevate rispondenti a un clima tipicamente estivo;

PRESO ATTO, quindi, che le attuali condizioni meteorologiche di caldo eccezionale aumentano il potenziale rischio di incendi boschivi;

DATO ATTO che nel corso del mese di giugno di ogni anno e consuetudine della Prefettura di Terni con apposito provvedimento dettare indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi;

VISTA la nota della Prefettura di Terni, acquisita al protocollo di questo Comune con n.24253 del 12/06/2025;

DATO ATTO che con detti indirizzi i sindaci vengono invitati:

- all'adozione, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 54 del TUEL, di apposite ordinanze a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana per prevenire fenomeni di illegalità diffusa ovvero comportamenti di inerzia dei proprietari di terreni e di conduttori di fondi che possano danneggiare il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità;
- ad assicurare altresì che i soggetti a cui compete la cura dei terreni incolti ed abbandonati prossime alle aree antropizzate adottino i più opportuni interventi;
- ad attivare ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione nei confronti della popolazione per un uso consapevole e rispettoso delle aree verdi ed in particolare di quelle boschive per evitare che comportamenti imprudenti possano causare inneschi di incendi;

PRESO ATTO, altresì, che nella medesima nota, si fa presente che i soggetti pubblici e privati competenti in materia di viabilità, sia stradale che ferroviaria, nell'ambito delle aree di loro pertinenza, sono invitati a provvedere alla rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi al fine di evitare ogni situazione di pericolo per la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia in vista e durante la stagione estiva;

RITENUTO dover disporre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della sicurezza urbana, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale anche nel corso dell'anno 2025;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n° 353, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la legge regionale 28/2001;

VISTO l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n° 267;

RENDE NOTO

➤ ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 21/11/2000, n° 353, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, sono vietate tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 19/11/2001 n° 28, e vietato fino al 15/10/2025, salvo revoca della presente ordinanza, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri. In caso di infrazione a tale divieto si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 20, della medesima Legge Regionale e all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza e fino al 15 ottobre 2025, salvo revoca o altre disposizioni:

1. è vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri, o compiere qualsiasi altra azione che possa creare pericolo d'incendio;
2. in tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto di accendere fuochi, bruciare le stoppie o cascami delle potature o altro materiale vegetale;
3. è fatto inoltre divieto di inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
4. su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lancia razzi di qualsiasi tipo, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi per tutta la durata dell'attività, e in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescò e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, di mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.
5. i proprietari e possessori a qualsiasi titolo dei terreni più vicini alle aree boscate, coltivatori diretti e non, fattori e braccianti agricoli, nonché i proprietari di ville e case di villeggiatura fornite di orti e campi, al fine di evitare l'insorgere di incendi, sono tenuti:
 - a realizzare ai confini dei propri terreni, durante la stagione estiva, dei viali frangifuoco di sufficiente larghezza da mantenere costantemente puliti;
 - ad effettuare opere di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate e cunette di proprietà confinanti con le strade comunali nonché delle scarpate e cunette delle strade vicinali, locali e dei sentieri carrozzabili, come quelle di accesso ed attraversamento alle aree boschive, asportando tutti i materiali infiammabili ivi depositati, in particolare quelli di legno, erbacce ed altra vegetazione spontanea;
6. i soggetti pubblici e privati competenti in materia di viabilità, sia stradale che ferroviaria, nell'ambito delle aree di loro pertinenza, sono invitati a provvedere alla rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi al fine di evitare ogni situazione di pericolo per la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia;
7. allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti alle zone boschive e le linee ferroviarie si propagano incendi, tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi e alla ferrovia dovranno, durante il citato periodo, assumere tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio e tenere sgombri i loro terreni fino a 20 metri dal confine con il bosco, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile; la presente vale anche per gli enti gestori delle FF.SS., della soc. Autostrade e dei Gestori Elettrici;

8. i proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamente scevra di stoppie, larga non meno di 4 (quattro) metri;

9. eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo non appena, per l'inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente crescenti, si vanno seccando;

10. i proprietari e possessori a qualsiasi titolo dei terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per inosservanza della presente ordinanza salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi;

11. ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia e fatta salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7/bis del TULEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e con le modalità di cui alla legge 689/81, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;

DISPONE

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune di Orvieto e sul sito internet istituzionale dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- alla Prefettura di Terni
- alla Questura di Terni
- al Commissariato di Polizia di Orvieto
- al Comando Provinciale dei VVF
- alla Polizia Provinciale
- alla funzione associata della Protezione Civile
- al comando di Polizia Locale
- alla Compagnia Carabinieri di Orvieto
- al comando Carabinieri Forestali di Orvieto
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Orvieto
- alla Direzione ANAS Perugia
- alla Direzione Provinciale Viabilità
- alla direzione Ferrovie
- alla Soc. Autostrade S.p.A.
- al Consorzio di Bonifica della Val di Chiana e Val di Paglia Romana
- alla Provincia di Terni,

i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

SPECIFICA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso la presente ordinanza è possibile esperire:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;

- ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

IL SINDACO
(D.ssa Roberta Tardani)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Orvieto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ROBERTA TARDANI in data 18/06/2025